

Roma, Lì 18 luglio 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS - “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1. Decreto MISE 7 giugno 2022: programmazione bani anno 2022 per brevetti, marchi e disegni

In G.U. n. 156 del 6 luglio 2022 è pubblicato il Decreto 7 giugno 2022 del Ministero dello sviluppo economico: Programmazione, per l'anno 2022, della riapertura dei bandi inerenti le misure agevolative Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.

2. Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

In G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

3. Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72: Attuazione direttiva in materia di iva e regime accise

In G.U. n. 142 del 20 giugno 2022 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72: Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Riforma dello Sport Dilettantistico: approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto correttivo.

Il Consiglio dei ministri lo scorso 7 luglio ha approvato lo schema di Decreto legislativo, su proposta del Ministero del Lavoro, che introduce alcune novità al D.lgs. 36/2021 attuativo della Riforma dello Sport.

Con tale decreto correttivo viene ampliata la lista di forme giuridiche che gli enti sportivi possono assumere con l'inserimento delle Cooperative sociali di cui al Libro V, Titolo VI del Codice civile. Tuttavia, nel decreto correttivo, approvato in Cdm, mancherebbe un richiamo puntuale alle Fondazioni.

Dal decreto correttivo, inoltre, scompare la figura dell'amatore che nel D.lgs. n. 36/2021 andava ad assumere un ruolo ibrido tra lavoratore e volontario. Nell'ambito del lavoro sportivo viene poi ampliata l'elencazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2021 che andrà ad includere anche i tesserati che svolgono mansioni "sportive" riconosciute dai regolamenti degli enti affilianti ad eccezione di quelle di carattere amministrativo-gestionale.

Un'ulteriore importante novità è costituita poi dalla presunzione introdotta dal correttivo che consente di applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ove la prestazione non superi le 18 ore settimanali – esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive – e la stessa sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi degli organismi affilianti (Federazioni, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva).

Modificata, infine, anche la disciplina concernente i premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive che vengono ora ricondotti nell'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 2 del Dpr 600/1973 ai fini dell'applicazione delle ritenute.

2. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di esterometro per gli enti non commerciali (Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022)

L'agenzia delle entrate con la Circolare n. 26/E ha fornito chiarimenti in materia di esterometro, soffermandosi peraltro sull'applicazione della misura agli enti non commerciali dotati della qualifica di ente del Terzo settore. Sul punto, l'amministrazione finanziaria dispone che a decorrere dal primo luglio anche gli enti non commerciali, in quanto ricompresi nell'ambito soggettivo di cui all'art.1, comma 3 del D.lgs. 127/2015 sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

Un obbligo che sorge unicamente per quelle operazioni svolte nell'ambito della sfera commerciale dell'ente e non anche quelle riguardanti la propria attività istituzionale.

3. I chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 10358 del 14 luglio 2022.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota in esame fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Rendiconto per cassa in linea con quanto previsto dal D.M. del 5 marzo 2020. In particolare, il Ministero si sofferma sulla modalità di rappresentazione del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione "Cassa e banca". Sul punto viene chiarito che il saldo da inserire per l'anno in corso (t) deve coincidere con il saldo di chiusura dell'anno precedente (t-1).

4. Pubblicato lo scorso 14 luglio 2020 dal Ministero del Lavoro, l'Avviso n. 2/2022 per la ripartizione e assegnazione del Fondo straordinario in favore degli enti del Terzo settore.

Il Ministero del Lavoro con l'avviso n. 2/2022 chiarisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze per l'accesso alla ripartizione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore (cd. Ristori).

Più nel dettaglio, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione denominata "Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021" disponibile all'indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.

5. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Social Bonus

Con il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 luglio, vengono definiti criteri, modalità per la fruizione della misura del social bonus prevista dall'art. 81 del Codice del Terzo settore.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP INNOVATIVE, INDUSTRIA 4.0. MARCHI E BREVETTI

1. Nuove aliquote per Formazione 4.0: il decreto del MISE in attuazione del d.l. "Aiuti".

Il d.l. n. 50/2022, cd. Decreto "Aiuti" ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolativo in materia di Formazione 4.0; il decreto del MISE ha reso operativo tale nuovo regime fiscale.

In particolare, al fine di garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d'imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

L'obiettivo del Ministero è quello di creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative.

In particolare, le nuove aliquote del credito d'imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.

Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all'impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

A garanzia dell'effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l'erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

2. Decreto direttoriale 24 giugno 2022: incentivi per blockchain e intelligenza artificiale a partire da settembre.

Si segnala la pubblicazione del decreto direttoriale del 24 giugno 2022, con il quale il MISE rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il MISE con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.

In particolare, a partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

Le spese agevolate e i costi ammissibili al fondo non potranno essere inferiori a 500 mila euro e superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

- industria e manifatturiero
- sistema educativo
- agroalimentare

- salute
- ambiente ed infrastrutture
- cultura e turismo
- logistica e mobilità
- sicurezza e tecnologie dell'informazione
- aerospazio

Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.

3. PNRR e investimenti del MISE nel primo semestre del 2022.

Nel corso del convegno sul PNRR, promosso dalla Corte dei Conti a Madonna di Campiglio, il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha fatto il punto sulle misure e gli investimenti attuati in esecuzione del PNRR.

In particolare, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi programmati per il primo semestre del 2022, mediante l'attuazione degli investimenti per gli IPCEI, Venture capital e i Contratti di sviluppo per le filiere produttive, le batterie e rinnovabili.

Dall'avvio del Piano, sono stati pertanto attivati interventi a sostegno della competitività e modernizzazione del sistema produttivo italiano per 17,5 miliardi di euro, corrispondenti al 98,2% dei fondi assegnati al Mise.

Riguardo agli obiettivi raggiunti al 30 giugno 2022, il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che destina 1,75 miliardi a sostegno delle imprese italiane che partecipano agli IPCEI, i progetti di grande rilevanza europea nell'ambito delle catene strategiche dell'idrogeno, della microelettronica e del cloud. In particolare, agli 1,5 miliardi previsti nell'ambito della missione "dalla ricerca all'impresa" si aggiungono ulteriori 250 milioni per l'investimento sull'idrogeno, da destinare al finanziamento di iniziative per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori. Tra i primi progetti verranno finanziati quelli relativi a "tecnologia" e "Industria" dell'IPCEI idrogeno.

Inoltre, per la realizzazione degli interventi- la cui attivazione avverrà a seguito del via libera della Commissione europea in materia di aiuti di stato - il Mise mette a disposizione le risorse nazionali del Fondo IPCEI, che è stato incrementato con ulteriori 350 milioni di euro dal decreto-legge "aiuti".

Altri due obiettivi raggiunti nel primo semestre riguardano la firma degli accordi finanziari con CDP Venture capital Sgr per l'attivazione del Green transition fund e Digital transition fund. Il primo fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, investirà nelle startup operanti negli ambiti della transizione ecologica, mentre con il secondo si punta a sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro.

Si tratta di interventi per rafforzare il mercato del Venture capital in Italia, che si affiancano ai 2 miliardi già assegnati al Mise dal decreto infrastrutture nel 2021.

Infine, sono stati attuati, con l'apertura degli sportelli agevolativi lo scorso 11 aprile, gli interventi previsti sui Contratti di sviluppo, relativi alla competitività delle filiere e gli investimenti nei settori delle batterie e rinnovabili, per i quali sono stati messi a disposizione oltre 1,7 miliardi di risorse PNRR.

NOVITÀ IN MATERIA IVA

1. Provvedimento 5 luglio 2022: regolarizzazione omessa dichiarazione IVA 2022

Si segnala il provvedimento del 5 luglio 2022, a firma del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il quale sono state definite le modalità con cui l'amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE.

In particolare, l'Agenzia fornisce al destinatario delle comunicazioni i dati necessari per presentare la dichiarazione omessa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per la sua presentazione (30 aprile 2022) oppure per sanare eventuali errori od omissioni usufruendo del ravvedimento operoso.

L'opportunità riguarda anche i casi in cui la violazione è stata già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza.

La procedura agevolata non può essere applicata, invece, se già notificato l'atto di liquidazione, di irrogazioni sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure se è già stata recapitata la comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall'Agenzia.

Il contribuente può richiedere all'amministrazione ulteriori informazioni relative alla sua posizione o comunicare elementi sconosciuti al Fisco utili a giustificare le violazioni emerse dal confronto tra le fatture elettroniche e le dichiarazioni del contribuente.

In ogni caso, i destinatari della segnalazione possono consultare le comunicazioni ricevute anche all'interno del loro "cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

2. Esenzione IVA per attività di intermediazione: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate nelle risposte ad interpello n. 360, 361 e 362 del 2022.

Con le risposte a interpello n. 360, n. 361 e n. 362 del 4 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in tema di IVA e di attività di consulenza finanziaria.

In particolare, secondo i principi espressi dall'Amministrazione finanziaria, non è possibile applicare il regime di esenzione IVA previsto per l'intermediazione in caso di complessa attività di consulenza, in linea con l'oggetto sociale della società, nell'ambito della quale l'eventuale attività di intermediazione si pone come un "di cui" e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell'intera prestazione; in particolare, con il documento di prassi in commento è stato ricordato il carattere oggettivo dell'esenzione e l'importanza del requisito dell'imparzialità.

L'Amministrazione finanziaria sembra giustificare l'imponibilità delle menzionate prestazioni sulla base delle seguenti circostanze:

- gli advisor non svolgono "un'attività riservata ma un'attività di consulenza societaria, anche in materia di M&A", il che renderebbe inapplicabili i precedenti di prassi sul tema, invocati a supporto del regime di esenzione (ris. nn. 267/2009, 343/2008, 38/2018 e 61/2018; risposta n. 852/2021), in quanto riferiti a soggetti che svolgono "attività riservate";
- nello statuto delle società in esame l'attività di consulenza è indicata come preponderante ed è espressamente escluso l'esercizio di attività "riservate";
- i servizi sono qualificati dalle parti come "attività di consulenza" o "assistenza e consulenza finanziaria" e non parrebbero immediatamente riconducibili a quelli di intermediazione; emergerebbe piuttosto lo svolgimento di una "complessa attività di consulenza", in regime di imponibilità, nell'ambito della quale "l'eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto)" dovrebbe intendersi assorbita.

In linea generale le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione (relative a operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali) a cui il decreto IVA riconosce l'esenzione "oggettiva" si sostanziano nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l'imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l'attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale "obbligazione di fare, non fare e permettere", da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria.

Laddove non emergano in modo preponderante e incontrovertibile i caratteri propri delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) dell'art. 10 del decreto IVA, nel senso chiarito tra l'altro dalla risposta a interpello n. 437 del 2020, in cui si è ribadito il carattere oggettivo dell'esenzione qui in discussione e l'importanza del requisito dell'imparzialità, ma emerga piuttosto una complessa attività di consulenza, in linea con l'oggetto sociale della società, nell'ambito della quale l'eventuale attività di intermediazione si pone come un "di cui" e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell'intera prestazione, a tale complessa prestazione di consulenza non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA.

ALTRE NOVITÀ

1. Circolare n. 24: le prime linee guida per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Consulta nazionale dei Caf, ha emanato le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. In particolare, la circolare n. 24 fornisce la prima parte delle indicazioni per l'anno d'imposta 2021, concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. A tale documento di prassi, infatti, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).

Tra le principali novità trattate nella circolare, si segnala che:

- le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d'iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l'iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione;
- le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18). Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell'elenco dei dispositivi di uso più comune;
- le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila;

- il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall'agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La circolare fornisce, inoltre, precisazioni anche relativamente ai crediti d'imposta previsti per il 2021.

Nel dettaglio, evidenzia che:

- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L'importo del credito spettante non può eccedere i 60mila euro;
- alle persone fisiche non esercenti attività economiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare;
- per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 da soggetti che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto 36 anni di età e hanno un Isee non superiore a 40mila annui, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto; e l'esenzione dalla sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L'Agenzia ricorda, infine, che con provvedimento del direttore del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, che può essere riconosciuto fino a un massimo di 750 euro ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il periodo d'imposta 2022

2. Risoluzione n. 35: codici tributi per la restituzione degli aiuti COVID oltre i limiti ammessi

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 5 luglio 2022, istituisce i codici tributi per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti dalla Commissione Ue con la comunicazione del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19); tali codici dovranno essere riportati nel modello "F24 - versamenti con elementi identificativi".

A tal proposito, si riporta che il decreto 11 dicembre 2021 del MEF, all'articolo 4, ha previsto che in caso di superamento dei massimali stabiliti, l'importo dell'aiuto eccedente tale massimale è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Con il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, in data 27 aprile 2022, sono state definite, tra l'altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti, stabilendo che tale restituzione avvenga con le modalità previste dall'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione.

Al fine di consentire quindi la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti e il versamento dei relativi interessi, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) sono istituiti i seguenti codici tributo:

- 8174 denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE - art. 4 DM 11 dicembre 2021";
- 8175 denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI - art. 4 DM 11 dicembre 2021".

3. Credito d'imposta investimenti al Sud: aggiornato il modello di comunicazione

Si segnala che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022 ha modificato il modello per richiedere il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all'Agenzia a decorrere dal prossimo 14 luglio.

A tal proposito, si ricorda che il decreto-legge per l'attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).

Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.

Il bonus è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti,
porgiamo

Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS